

Trento, 19 marzo 2020

Area servizi integrati  
Ufficio legale e fiscale

Spettabili

**Società Cooperative ed Enti Collegati**

Circ. n. CIR/72-2020

## **DECRETO LEGGE “CURA-ITALIA” - NORME RELATIVE ALLE ASSEMBLEE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO 2019**

Il Decreto Legge “Cura-Italia” (**D.L. 17/03/2020, n. 18**, pubblicato in G.U. il 17/03/2020 ed entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione) - contiene molteplici misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il Decreto è intervenuto anche in relazione ai termini di approvazione dei bilanci relativi al 2019 e in merito alle modalità di svolgimento delle assemblee deputate all’approvazione dei bilanci d’esercizio 2019.

### **1. Rinvio a 180 giorni del termine di convocazione delle assemblee di approvazione dei bilanci relativi al 2019**

L’art. 106 del Decreto “*Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società*”, al primo comma, dispone espressamente che “*in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio*”.

Viene cioè stabilito che, in deroga a quanto previsto dalle norme del codice civile in materia di s.p.a. e di s.r.l. - norme applicabili per rinvio anche alle cooperative modello s.p.a. e modello s.r.l. – la convocazione delle assemblee ordinarie possa avvenire **entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale**.

Dunque, per le società con esercizio coincidente con l’anno solare, le assemblee per l’approvazione del bilancio d’esercizio 2019 potranno essere convocate, in prima convocazione, entro il 28 giugno 2020.

Si tratta di una norma speciale, che supera, pertanto, le previsioni e i vincoli previsti dal codice civile (necessità di previsione statutaria; esistenza di bilancio consolidato, oppure di particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società) e dallo statuto.

In sostanza, il legislatore conferma con una norma *ad hoc* che l'attuale situazione di emergenza sanitaria epidemiologica da “Coronavirus” costituisce *ex lege* valida ragione che giustificano il ricorso al maggiore termine (fino a 180 giorni) per la convocazione dell’assemblea di bilancio 2019.

Alla luce della nuova norma, il procedimento di formazione del bilancio d'esercizio 2019 potrà svolgersi secondo la seguente tempistica (per una società con l'esercizio coincidente con l'anno solare):

- **adunanza del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del progetto del bilancio d'esercizio 2019, entro il 29 maggio 2020** e relativa comunicazione del progetto, all'organo di controllo e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti (se nominati);
- **deposito** del progetto del bilancio d'esercizio 2019, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate, nella sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori, dei membri dell'organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti (se nominati), durante i quindici giorni che precedono l’assemblea, e quindi entro il 13 giugno 2020;
- **convocazione dell’assemblea dei soci**, deputata all’approvazione del bilancio d'esercizio (e consolidato) relativo al 2019, in prima convocazione entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e quindi entro il 28 giugno 2020 ed in seconda convocazione entro i successivi 30 giorni e cioè entro il 28 luglio 2020.

## **2. Nuove modalità di svolgimento delle assemblee di bilancio**

Il Decreto interviene anche in merito alle modalità di svolgimento delle assemblee, prevedendo alcune facilitazioni mirate a ridurre gli assembramenti, ad oggi espressamente vietati dalle misure del Governo.

Lo stesso art. 106 al comma 2 prevede infatti che: per le “*società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici*”, è ammessa la possibilità, con indicazione nell'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie:

- di prevedere, che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza, in ogni caso, la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente, il segretario o il notaio (ove richiesto);
- di consentire, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, nonché l'utilizzo di modalità di voto "a distanza" (con l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza).

Con specifico riferimento alle S.r.l. (e quindi per rinvio alle cooperative modello S.r.l.), al comma 3 viene inoltre consentito che l'espressione del voto possa avvenire mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto, anche in deroga alle previsioni del cod. civ. e alle diverse disposizioni statutarie.

### **3. Modalità di svolgimento dei Consigli di Amministrazione,**

Per quanto concerne le modalità di svolgimento dei Consigli di Amministrazione, convocati per l'approvazione del progetto di bilancio 2019, osserviamo quanto segue.

In assenza di specifiche previsioni nel Decreto, considerata la validità delle adunanze delle assemblee svolte mediante l'uso (anche esclusivo) di mezzi di telecomunicazione (audio-video conferenza), riconosciuta dall'art. 106 anche in deroga alle regole statutarie, a maggiore ragione si ritengono ammissibili le adunanze dei Consiglio di amministrazione effettuate mediante i citati mezzi di telecomunicazione, anche qualora ciò non sia stabilito nell'atto costitutivo.

### **4. Ambito temporale transitorio**

Le deroghe alle ordinarie norme societarie, introdotte transitoriamente dall'art. 106 del Decreto "Cura-Italia", **si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020, o comunque - se successive – sino a quando sarà in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale**, relativo al rischio sanitario connesso alla diffusione dell'epidemia da COVID-19.

Superato, quindi, il periodo d'emergenza, la possibilità di fruire delle modalità di svolgimento a distanza di assemblee e consigli di amministrazione, tornerà ad essere disciplinata dalle ordinarie disposizioni del codice.

### **5. Indicazioni in merito all'obbligo di nomina dell'organo di controllo ai sensi del Codice della Crisi di impresa**

Anche se non espressamente richiamato dal Decreto, si può ritenere implicitamente prorogata nel maggior termine di 180 giorni per l'approvazione del bilancio d'esercizio, **anche la nomina dell'organo di controllo**, richiesta ai sensi del Codice della Crisi d'impresa.

Come indicato nella nostra circolare sul tema (la n. 60 del 9 marzo 2020) l'originario termine di scadenza del 16 dicembre 2019 era stato infatti posticipato alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2019.

\*\*\*\*

Per ogni chiarimento in merito sono a disposizione i colleghi dell'Ufficio Legale della Federazione (Francesca Tomasi – 0461.898404 e 348.6696616, [francesca.tomasi@ftcoop.it](mailto:francesca.tomasi@ftcoop.it) e Gabriele Barichello – 0461.898406, [gabriele.barichello@ftcoop.it](mailto:gabriele.barichello@ftcoop.it)).

Un cordiale saluto.

Giuliano Bernardi - responsabile

Alessandro Ceschi – direttore generale